

Informativa per la clientela di studio

N. 85 del 10.06.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Trasformazione dell'Ace in un credito d'imposta Irap

E' previsto un incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con il capitale proprio, denominato "ACE".

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, nel caso in cui l'Ace deducibile dal reddito complessivo sia maggiore di quest'ultimo, è prevista la possibilità di convertire l'eccedenza in un credito d'imposta Irap.

Cos'è l'ACE?

L' "Aiuto alla crescita economica" (definito generalmente "ACE") è un incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con capitale proprio.

Viene infatti prevista la deducibilità dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al c.d. **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio immesso nell'impresa a partire dal primo gennaio 2011 (per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

ESEMPIO - Richiamiamo un semplicissimo esempio per comprendere le finalità di questa particolare agevolazione, rimandando agli altri approfondimenti per la trattazione di tutti gli aspetti collegati al calcolo degli importi deducibili.

Alfa Srl ha problemi di liquidità. Piuttosto che ricorrere al finanziamento bancario, il socio Rossi Marco decide di conferire 10.000 euro.

Se Alfa avesse fatto ricorso al finanziamento bancario avrebbe potuto dedurre, nel rispetto delle condizioni previste, gli interessi passivi.

In questo caso, invece, non vi sono oneri deducibili correlati all'operazione.

Ebbene, proprio per incentivare il finanziamento con capitale proprio, è prevista l'"Ace".

Potrebbe essere infatti riconosciuta, in questo caso, la deducibilità dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio immesso nell'impresa (pari ad euro 10.000)

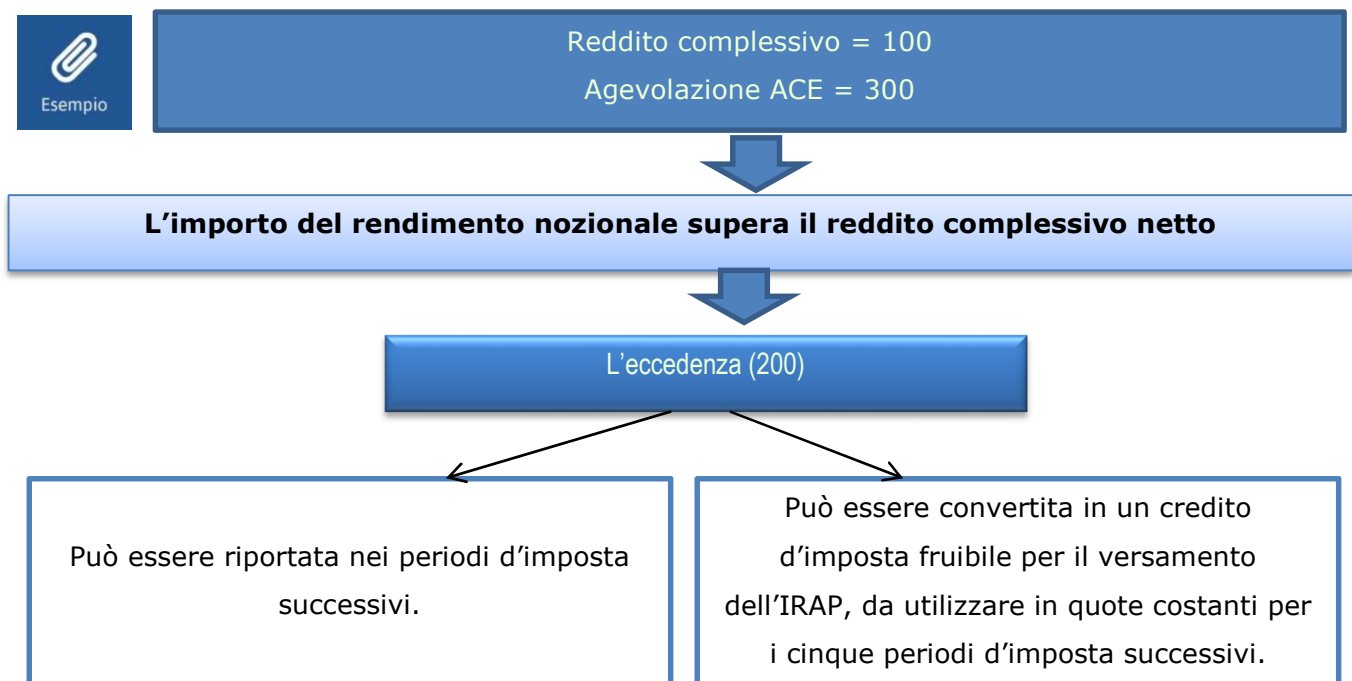
Quota di rendimento nozionale per l'anno 2014 = 4%

Incremento capitale sociale = 10.000 euro

Quota deducibile dal reddito complessivo = 400

Quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio	
4 per cento	Periodo d'imposta 2014
4,5 per cento	Periodo d'imposta 2015
4,75 per cento	Periodo d'imposta 2016

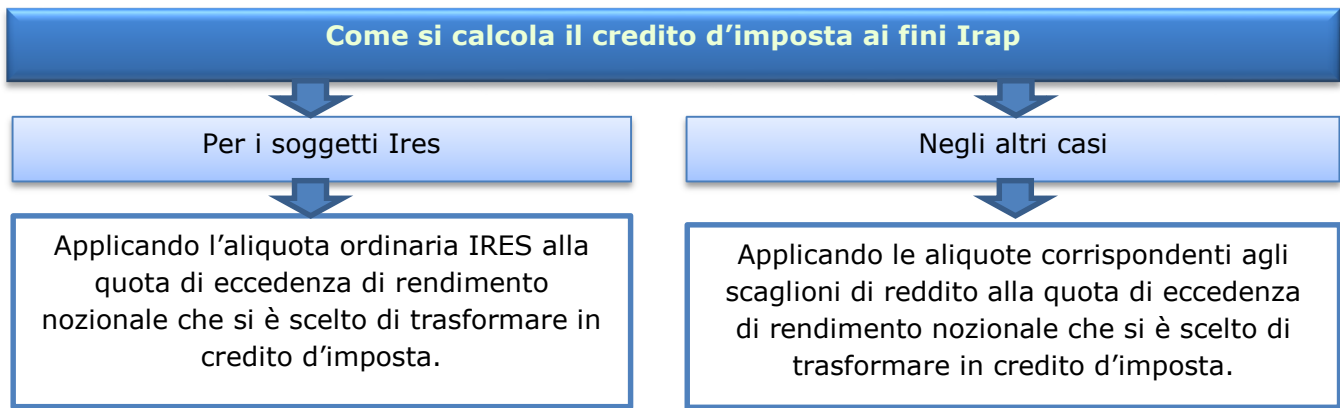
Potrebbe tuttavia accadere che l'Ace risulti essere superiore al reddito complessivo dichiarato.



La conversione in un credito Irap

Con specifico riferimento alla conversione dell'eccedenza di ACE in un credito d'imposta fruibile ai fini Irap meritano di essere sottolineati i seguenti aspetti:

→ la conversione non può essere revocata. Pertanto, se decido di convertire l'eccedenza di Ace in un credito d'imposta valido ai fini Irap non potrò, nella successiva dichiarazione, rinunciare al credito Irap per poter far "rivivere" l'eccedenza Ace;
→ è possibile convertire anche solo una parte dell'eccedenza Ace. Pertanto, qualora una società presenti un'eccedenza Ace di 20.000 euro potrà decidere di convertire 10.000 euro in credito d'imposta Irap e le altre 10.000 riportarle all'esercizio successivo come eccedenza Ires;
→ il credito Irap non utilizzato non potrà essere oggetto di rimborso né potrà essere ceduto. Tuttavia, se nell'anno il credito d'imposta è maggiore dell'Irap dovuta è possibile riportare in avanti il credito d'imposta Irap e utilizzarlo negli esercizi successivi, senza alcun limite temporale;
→ è possibile convertire l'eccedenza Ace in credito irap sono se l'eccedenza è maturata nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014. Le eccedenze maturate prima di questo periodo potranno essere soltanto riportate in avanti ai fini Ires, in quanto non era ancora stata prevista dal Legislatore questa facoltà;
→ non è possibile convertire in credito Irap l'eccedenza maturata in periodi d'imposta precedenti. Pertanto non potrò riportare 10.000 euro di eccedenza ai fini Ires all'anno successivo e poi decidere, nel 2016, di convertire questi 10.000 euro in un credito d'imposta Irap;
→ è possibile optare per la conversione dell'eccedenza Ace in un credito d'imposta Irap compilando l'apposito rigo presente nel quadro RS del modello Unico;
→ non si tratta di una compensazione di imposte, ragion per cui non operano le limitazioni per le stesse previste. Quindi, anche se la società presenta debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500 non subirà alcuna limitazione. Non è inoltre richiesta l'apposizione del visto di conformità.



Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍